



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
DEL SERVIZIO SOCIALE
del Comune di
PULFERO

Approvato con deliberazione C.C. n.7 del 16 FEBBRAIO 2005

SOMMARIO

Parte 1ª - OGGETTO-PRINCIPI-FINALITA'

- ART. 1 – Oggetto del regolamento**
- ART. 2 – Definizione del servizio sociale del Comune**
- ART. 3 - Principi ispiratori**
- ART. 4 – Finalità del servizio sociale del Comune**
- ART. 5 – Destinatari del servizio sociale del Comune**
- ART. 6 – Autonomia del servizio sociale del Comune**

Parte 2ª - SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

- ART. 7 – Tipologia dei servizi**
- ART. 8 – Attività del servizio sociale del Comune**
- ART. 9 – Definizione dei bisogni fondamentali**
- ART. 10 – Accertamento dello stato di bisogno**
- ART. 11 – Prestazioni sociali agevolate**
- ART. 12 – Indicatore della situazione economica equivalente**
- ART. 13 – Modalità applicative**
- ART. 14 – Competenze**

Parte 3ª - SERVIZI E PRESTAZIONI

3.1 – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

- ART. 15 - Definizione**
- ART. 16 – Modalità di accesso al servizio domiciliare**
- ART. 17 - Contribuzione**
- ART. 18 – Modalità di erogazione del servizio**
- ART. 19 – Criteri di priorità per l'accesso al servizio domiciliare**
- ART. 20 – Continuità delle prestazioni ed interruzione del servizio di assistenza domiciliare.**

3.2 – SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

- ART. 21 – Definizione**
- ART. 22 – Interventi**
- ART.23 – Modalità di erogazione del servizio**

3.3 – ASSISTENZA ECONOMICA

- ART. 24 – Tipologia degli interventi di assistenza economica**
- ART. 25 – Modalità di accesso alle prestazioni economiche**
- ART. 26 – Erogazione delle prestazioni economiche**

3.4 – SOGGIORNI CLIMATICI

ART. 27 – Definizione

ART. 28 – Modalità di accesso ai soggiorni climatici

ART. 29 – Compartecipazione ai soggiorni climatici

3.5 – SERVIZIO DI TELESOCORSO

ART. 30 – Servizio di telesoccorso

ART. 31 – Modalità di accesso al servizio di telesoccorso

3.6. – RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

ART. 32 – Modalità

ART. 33 – Criteri di compartecipazione alla spesa per ricoveri in Istituti Assistenziali

ART. 34 – Ricoveri in Istituto: documentazione richiesta

3.7. – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI RIVOLTI ALL'HANDICAP

ART. 35 – Criteri di compartecipazione alla spesa per servizi rivolti ai portatori di handicap

ART. 36 – Contributi economici.

Parte 4^a - NORME FINALI

ART. 37 – Modificazioni ed integrazioni

ART. 38 – Aggiornamento allegati

ALLEGATO 1 – COMPARTECIPAZIONE SAD

ALLEGATO 2 – LIMITE ISEE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI

PARTE 1^a

OGGETTO-PRINCIPI-FINALITA'

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dal Servizio Sociale del Comune, nonché i criteri e le modalità di concessione di benefici e di contributi economici previsti dalle Leggi e dalle Direttive Nazionali e/o Regionali del settore.

ART.2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Il Servizio Sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto a tutta la popolazione. Si occupa di problematiche relative alla famiglia, ai minori, ai disabili ed agli anziani e risponde a tutti i cittadini indipendentemente dall'età e dai problemi di cui sono portatori.

Ha compiti di informazione, prevenzione, rilevazione dei bisogni e di prima risposta agli stessi.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti **PRINCIPI**:

- A** - rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose e della riservatezza sia della sfera psicologica che sociale del cittadino;
- B** - adeguatezza dell' intervento al bisogno ed alle esigenze familiari, relazionali ed esistenziali del cittadino;
- C** - autonomia dell' intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali;
- D** - concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali.

ART. 4 - FINALITÀ' DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Il presente Regolamento è rivolto al raggiungimento delle seguenti **FINALITÀ'**:

- A** -prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi sanitari, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- B** -assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano libertà personale, uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, trattamenti diversificati in rapporto ad esigenze specifiche, diritto di scelta per l'utente fra le prestazioni erogate;
- C** - sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l' integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo.
- D** -agire a sostegno della famiglia favorendo, per quanto possibile, la permanenza ed il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- E** -agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento si rivolgono ai cittadini residenti nel Comune di Pulfero e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno, nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differenziati, fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso e le risorse finanziarie dell'Ente.

ART. 6 - AUTONOMIA DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE –

Il Servizio Sociale del Comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno così come previsto dalla normativa vigente.

PARTE 2^

SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

ART. 7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Il Servizio Sociale del Comune si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socio assistenziali:

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- A - analisi della domanda sociale;
- B - segretariato sociale/consulenza psico sociale;
- C - pronto intervento assistenziale;
- D - presa in carico del caso;
- E - consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e le organizzazioni di volontariato;
- F - mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale;
- G - partecipazione ad organi collegiali locali;
- H - verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati;
- I - raccordo con i progetti-obiettivo di settore previsti dal Piano Socio-Assistenziale, e collaborazione alla loro attuazione.

SERVIZI SPECIFICI A SOSTEGNO DELLA PERSONA E DEL NUCLEO FAMILIARE.

- a - assistenza economica (continuativa, straordinaria, finalizzata);
- b - assistenza domiciliare - pasti a domicilio;
- c - assistenza domiciliare integrata;
- d - telesoccorso;
- e - affidamento familiare;
- f - sostegno educativo individuale;
- g - assistenza a singoli o nuclei familiari con problemi di disabilità
- h - interventi abitativi (azioni informative e di segretariato);
- i - soggiorni di vacanza;
- l - attività ricreativa.

ART. 8 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1- Analisi della domanda sociale:

- Individuazione dei bisogni;
- individuazione dei problemi prevalenti al fine di organizzare risposte prioritarie;
- raccolta sistematica dei dati;
- documentazione, analisi dell'utenza;
- stesura delle mappe della popolazione a rischio;

2- Segretariato sociale

- informazioni alla popolazione;
- filtro ed organizzazione della risposta rispetto alla domanda presentata dall'utente;
- attuazione di interventi tempestivi di natura psicologica, economica o sociale;
- aggiornamento della mappa delle iniziative e dei servizi pubblici e privati;
- raccolta sistematica di dati ed informazioni;
- consulenza sulle leggi relative all'assistenza sociale.

3- Pronto intervento assistenziale :

Intervento atto a sostenere, stimolare, promuovere, indirizzare la persona singola e/o il nucleo familiare in un processo di cambiamento attraverso il superamento di una situazione “ problema”, finalizzato a promuovere forme temporanee e flessibili di intervento tempestivo, attuate per far fronte a situazioni eccezionali (emergenza assistenziale), utilizzando gruppi famiglia di volontari, istituzioni di ricovero convenzionate a carattere residenziale o semi residenziale, strutture alberghiere di tipo familiare.

Si sviluppa nelle seguenti fasi:

- diagnosi, ovvero definizione della situazione “ problema” e presa in carico;
 - individuazione delle risorse personali ed ambientali e definizione di un progetto di lavoro;
 - attuazione del piano di intervento;
 - verifica dei risultati raggiunti.
- 4- **Mobilitazione** di tutte le risorse ed opportunità presenti sul territorio in termini economici, culturali, ricreativi, solidaristici, sia all’interno del circuito pubblico sia nell’ambito dell’area privata, considerando le concrete esigenze della comunità e tendendo ad evitare contraddizioni, duplicazioni o dispersioni.
- 5- **Partecipazione** ad organi collegiali e locali, finalizzata a fornire apporti su problemi di propria competenza.

ART. 9 - DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all’alimentazione, alla salute, all’igiene, alla casa, all’abbigliamento, alla scolarizzazione, alla socializzazione.

ART. 10- ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

Il Servizio Sociale del Comune provvede all’accertamento dello stato di bisogno e valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione informativo-programmatica con le relative proposte di intervento.

Se la documentazione prodotta dal richiedente non è ritenuta sufficiente o se, comunque, l’Ente lo ritiene necessario, possono essere acquisiti ulteriori elementi di conoscenza sulla situazione patrimoniale del richiedente.

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

ART.11 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ai sensi della normativa vigente per prestazioni sociali agevolate si intendono quelle prestazioni e/o servizi sociali e/o assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati alla situazione economica dell’utente e/o richiedente.

ART. 12 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti conviventi e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi.

L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola sui redditi e sul patrimonio di tutto il nucleo familiare, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le fasce ISEE per accedere alle prestazioni sociali agevolate e le quote di contribuzione vengono definite per ogni singolo servizio o prestazione e vengono determinate annualmente dalla giunta comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ART. 13 - MODALITA' APPLICATIVE

Il richiedente la prestazione sociale o il servizio agevolato dovrà presentare all'atto della domanda dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni sul proprio nucleo familiare e la situazione reddituale e patrimoniale per consentire la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente-ISEE.

In assenza di dichiarazione ISEE i servizi verranno erogati a tariffa piena.

In casi eccezionali (persone sole prive di parenti, incapaci, ecc.) nell'impossibilità di acquisire la certificazione ISEE, la quantificazione della compartecipazione verrà effettuata in base al reddito IRPEF.

ART. 14 - COMPETENZE

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile del servizio, previo accertamento di tutte le altre condizioni previste nel presente regolamento.

Spetta altresì al responsabile del servizio avviare il procedimento di controllo circa la veridicità della situazione familiare e patrimoniale dichiarata, secondo le disposizioni vigenti.

PARTE 3^a

SERVIZI E PRESTAZIONI

3.1 – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 15 - DEFINIZIONE

Il S.A.D. si estrinseca attraverso l'organizzazione di un servizio ausiliario con l'offerta di prestazioni di aiuto domestico e cura della persona, garantendo al cittadino considerato a rischio sociale di continuare a vivere nel proprio ambiente, evitando l'istituzionalizzazione, stimolando l'autonomia del singolo e/o del suo nucleo familiare e rafforzando le potenzialità in esso presenti.

L'assistenza domiciliare interviene:

A- in casi di ridotta autosufficienza della persona che non possa contare sull'aiuto costante di familiari o altri;

B- in casi di difficoltà del nucleo familiare a provvedere alla cura dei suoi componenti e/o a rispondere alle funzioni proprie considerate prioritarie.

Compatibilmente con le risorse disponibili va garantita la continuità delle prestazioni.

Il S.A.D. consiste nell'erogazione a domicilio delle seguenti prestazioni:

A- Aiuto domestico e cura della persona:

- cura e igiene della persona e dell'ambiente;
- acquisto di generi alimentari e di abbigliamento;
- preparazione dei pasti;
- disbrigo pratiche;
- controllo nell'assunzione di farmaci prescritti dal medico;
- interventi di emergenza;
- pedicure e manicure.

B- Servizio trasporti

E' un servizio che viene erogato esclusivamente agli utenti seguiti dal S.A.D. previa valutazione del Servizio Sociale del Comune.

Consiste nell'accompagnare le persone in uffici per disbrigo pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche specialistiche e presso strutture sanitarie per cicli di terapie.

C- Servizio pasti caldi a domicilio

Consiste nel recapito a domicilio del pasto caldo completo del mezzogiorno che viene effettuato a cura del personale del S.A.D. ed è garantito per cinque giorni alla settimana.

D- servizio lavanderia

Consiste nel lavaggio e stiratura di biancheria qualora il domicilio dell'utente sia sprovvisto dell'attrezzatura necessarie per provvedervi adeguatamente.

ART. 16 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE

L'**ACCESSO** dell'utenza al S.A.D. può avvenire:

- su richiesta diretta da parte dell'interessato;
- su richiesta di familiari, parenti o del vicinato;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e di secondo livello;
- su segnalazioni di altre istituzioni;
- con modalità diverse la cui idoneità sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale:

La **RICHIESTA** viene formalizzata mediante :

- domanda sottoscritta dall'interessato o da un parente;
- documentazione attestante il reddito ISEE del richiedente e del nucleo familiare e impegnativa di compartecipazione ai costi del servizio, a firma dell'interessato o di un parente.

ART. 17 – CONTRIBUZIONE

E' prevista una **CONTRIBUZIONE** al servizio a carico dell'utente secondo modalità stabilite dal presente regolamento (**Allegato 1**). La quota oraria viene annualmente fissata con deliberazione della Giunta Comunale, trattandosi di servizio a domanda individuale.

Le prestazioni vengono quantificate a ora intera mediante arrotondamento per eccesso.

ART. 18 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio richiesto è subordinata:

- alla valutazione complessiva della situazione personale e familiare del richiedente formulata sulla base di una visita domiciliare effettuata dall' assistente sociale e dall'assistente domiciliare
- alla stesura della relazione sociale e piano d'intervento;
- all'effettiva disponibilità valutata in termini di presenza di personale e disponibilità di fasce orarie compatibilmente con le modalità organizzative del servizio.

ART. 19 - CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILIARE

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste, dovrà essere data priorità nell'erogazione a:

- persone anziane sole, con ridotta capacità di autosufficienza;
- nuclei familiari in cui è inserita la persona anziana non autosufficiente, prioritariamente se convivente con altri anziani;
- nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio socio-assistenziale, legati anche ai rischi riguardanti minori presenti nel nucleo stesso;
- utenti che presentino precarie condizioni di salute;

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito meno elevato, e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente.

ART. 20 - CONTINUITA' DELLE PRESTAZIONI ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE

L'utente ammesso al servizio ha titolo alla continuità nell'erogazione dello stesso salvo i casi di dimissione nei seguenti casi:

- rinuncia scritta da parte dell'utente;
- qualora il servizio non sia più in grado di rispondere a tutte le richieste e l'utente non rientri nelle priorità stabilite nel precedente articolo.

Il Servizio Sociale può valutare la sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare qualora vengano a mancare le condizioni che hanno determinato l'accesso al servizio.

3.2 – SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

ART. 21 – DEFINIZIONE

Il servizio socio-educativo individuale rientra tra le prestazioni fornite dal servizio sociale del Comune ed è rivolto a minori in situazioni di disagio sociale e familiare che frequentano la scuola primaria o quella dell'obbligo nonché a minori portatori di handicap psico-fisico da cui derivi una forte limitazione dello sviluppo e dell'integrazione.

ART. 22 - INTERVENTI

Il servizio socio-educativo prevede l'attivazione di programmi individualizzati di sostegno scolastico, extra scolastico e domiciliare, volti a rimuovere le difficoltà di relazione, apprendimento e/o integrazione sociale del minore al fine di garantirgli uno sviluppo armonico ed equilibrato.

ART. 23 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio è valutata dall'assistente sociale, anche in collaborazione con i servizi scolastici e specialistici e concordata con la famiglia.

3.3 – ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 24- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di emarginazione sociale, impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e quello della famiglia per cause fisiche, psichiche e sociali.

Le prestazioni di assistenza economica sono erogate ai cittadini appartenenti all'Unione Europea, agli stranieri ed apolidi con permesso di soggiorno, nonché a cittadini, stranieri ed apolidi occasionalmente presenti o dimoranti, fatte salve le normative vigenti in materia di domicilio di soccorso e compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio e sulla base di un progetto di intervento proposto dall'Assistente sociale, possono essere erogate le seguenti prestazioni di natura economica:

- **sussidio a carattere continuativo:** è corrisposto alle persone e/o ai nuclei familiari che si trovino sprovvisti di reddito sufficiente al soddisfacimento dei bisogni vitali, fino a un massimo di un anno e può essere rinnovato su nuova domanda con relativo procedimento istruttorio per accertare lo stato di bisogno. L'importo mensile del sussidio è dato dalla differenza tra l'importo del trattamento minimo INPS ed il reddito percepito dal richiedente e/o dal suo nucleo familiare.

La misura massima del sussidio è stabilita in € 150,00 mensili.

Il contributo economico viene erogato qualora la situazione economica ISEE del richiedente non superi l'importo di € 4.648,11.

- **contributo straordinario:** consiste in un contributo erogato in unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinarie e imprevedibili.

Sono assistibili con contributi straordinari una tantum le persone o i nuclei familiari, in presenza di precarie condizioni socio-economiche che presentano condizioni di carattere eccezionale e contingente.

Contributi straordinari per bisogni urgenti sono erogati dal Comune qualora il reddito del richiedente e/o del suo nucleo familiare non superi l'importo risultante dalla somma data dalla spesa straordinaria da effettuarsi più l'importo del minimo INPS.

- **contributo economico finalizzato:** consente il pagamento di servizi e prestazioni allorché non sia possibile l'erogazione diretta dei servizi stessi.

Per la determinazione del fabbisogno economico viene considerata la situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare in base alla normativa vigente ed entro il limite di cui all'**allegato 3**

Il nucleo familiare preso in considerazione per l'applicazione delle previdenze di cui al presente regolamento è costituito:

- dal solo richiedente qualora viva solo;
- dal richiedente e da tutti i componenti il nucleo familiare desunti dallo stato di famiglia e/o autocertificazione in applicazione al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 art. 2 comma 1.

ART. 25 - MODALITA' DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Per l'accesso alle prestazioni economiche previste dal presente Regolamento è richiesta domanda da presentare al Servizio Sociale del Comune.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- documentazione inerente la situazione patrimoniale ed economica in base della normativa vigente;
- documentazione di eventuali spese straordinarie sostenute;
- ogni altro documento ritenuto necessario al fine di una corretta valutazione dell'intervento.

Il destinatario delle prestazioni continuative è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali cambiamenti di indirizzo e/o variazioni della situazione economica.

La documentazione richiesta può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.

ART. 26 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE.

L'Amministrazione Comunale potrà accogliere la richiesta di contribuzione economica in base alla valutazione complessiva della situazione effettuata dal Servizio Sociale con specifica relazione e disporre l'intervento con proprio atto deliberativo.

3.4 – SOGGIORNI CLIMATICI

ART. 27 - DEFINIZIONE

Sono soggiorni in località marine, montane e termali realizzati a favore della popolazione ultrasessantenne, tendenti a promuovere momenti di socializzazione e di svago, favorendo la partecipazione anche di persone con ridotte risorse economiche.

Possono essere organizzati direttamente dall'Ente o affidati a terzi, presso strutture alberghiere o residenziali idonee, sia pubbliche che private, che diano garanzia di un adeguato livello di servizi.

Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale qualificato per l'assistenza e per l'animazione del tempo libero.

ART. 28 - MODALITA' DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI

Per l'accesso al servizio, l'utenza dovrà produrre specifica domanda entro i termini stabiliti nell'avviso, allegando la documentazione richiesta.

ART. 29 - COMPARTECIPAZIONE PER L' ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI

La compartecipazione dell'Amministrazione alle iniziative climatiche verrà valutata annualmente sulla base delle direttive impartite dalla stessa e tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

La determinazione delle quote di partecipazione dell'utente ai soggiorni climatici è stabilita tenendo conto del costo complessivo del servizio.

Il familiare che non ha compiuto 60 anni e le persone non residenti sono tenuti alla corresponsione dell'intero costo dell' iniziativa.

La quota di partecipazione va corrisposta anticipatamente alla fruizione del servizio, nei tempi e secondo le modalità che di volta in volta saranno comunicate all'interessato. Nel caso di non fruizione del servizio per cause di forza maggiore può essere disposta la restituzione della contribuzione direttamente dall'Ufficio competente trattenendo eventuali spese sostenute.

3.5 – SERVIZIO DI TELESOCORSO

ART. 30 - SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il telesoccorso è rivolto alle persone che vivono in condizioni di solitudine e presentano un limitato grado di autonomia.

Si pone l'obiettivo di rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza. Esso viene attivato utilizzando risorse presenti sul territorio.

Il Servizio Sociale del Comune predispone gli atti necessari per l'erogazione di tale servizio secondo quanto previsto dalla L.R. 26/96.

ART. 31 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TELESOCORSO

Per l'accesso a questo servizio l'interessato e/o i parenti presentano domanda all'ente convenzionato tramite l'ufficio di Servizio Sociale del Comune o si rivolgono ai servizi dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

3.6 – RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

ART. -32 – MODALITA'

L'inserimento in struttura protetta deve avvenire come soluzione limite, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere il cittadino nel suo ambiente di vita sia con gli strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza comunale, sia attraverso il supporto di altri servizi presenti sul territorio.

Ai sensi dell' art. 154 del T.U. del 18.06.1931 n.773 e dell' art.277 del R.D. dd. 06.05.1934 e ai sensi della Legge Regionale n. 51/93, è a carico del Comune competente per domicilio di soccorso la spesa per il mantenimento delle persone anziane, inabili e disabili indigenti anche mediante il loro ricovero presso strutture idonee.

L'indigenza viene desunta dall' assenza di reddito tale da coprire il costo dell'Istituto di ricovero, dall' assenza di proprietà e beni mobili ed immobili e dalla mancanza di parenti tenuti agli alimenti.

ART 33 - CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI

La partecipazione alla spesa per il ricovero in struttura protetta del ricoverando non indigente deve coprire l'intero ammontare della retta.

I rapporti con i parenti civilmente obbligati - art. 433 del Codice Civile od altri soggetti vengono regolati sulla base di specifici accordi convenzionali.

Qualora il ricoverando, in relazione alle proprie risorse economiche e patrimoniali ovvero con il concorso dei parenti (civilmente obbligati - art. 433 del Codice Civile) o di altri soggetti non sia in grado di coprire interamente le spese per la permanenza in una struttura protetta, il Comune in quanto competente in base alla normativa sul domicilio di soccorso, provvede ad integrare la retta di ricovero. Il Comune si riserva comunque di procedere ai sensi degli artt. 154 e 155 del R.D. 18.06.1931 n. 779 della Legge 1580 del 03.12.1931 o con altri mezzi consentiti dalla vigente normativa al recupero delle spese sostenute.

Al ricoverando sarà in ogni caso garantita la quota mensile di autosufficienza nella misura annualmente determinata dalla Giunta Regionale.

Sarà cura di colui che ha sottoscritto l'impegnativa di ricovero erogare al ricoverato la somma pari al margine di autosufficienza economica; qualora non vi siano soggetti convenzionalmente obbligati, tale quota verrà versata al ricoverato nei modi concordati tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto.

Nel caso di disponibilità economiche mensili inferiori all'ammontare della retta di ricovero ma in presenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, si potrà procedere mediante accordo convenzionale tra le parti.

Qualora il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, l'Amministrazione Comunale dispone il ricovero con riserva di rivalsa sugli emolumenti arretrati.

Il pagamento della retta ed eventuali spese aggiuntive avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

In via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze, i criteri di compartecipazione alle spese potranno essere modificati sulla base di un programma d'intervento elaborato dal Servizio Sociale. Verrà valutata per ogni singolo caso la necessità di ricoverare comunque l'inabile.

ART.34 - RICOVERI IN ISTITUTO - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'anziano o il richiedente il ricovero dovrà presentare all' ufficio di Servizio Sociale del Comune la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione al ricovero con eventuale richiesta di integrazione retta;

- Documentazione del reddito del ricoverando e dei parenti civilmente obbligati;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inesistenza di altri redditi oltre a quelli presentati;
- autocertificazione relativa al possesso di beni immobili e relativa ubicazione;
- impegnativa al pagamento della retta con indicazione delle relative modalità;
- altra documentazione ritenuta necessaria al fine di determinare l'eventuale integrazione della retta.

La documentazione richiesta può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. n. 403 del 20.10.1998.

La richiesta di ricovero dovrà essere autorizzata dal Comune anche qualora il ricoverando o relativi obbligati provvedano autonomamente al pagamento della retta di ricovero. Il responsabile del servizio autorizzerà il ricovero con propria determinazione

3.7 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI RIVOLTI ALL’HANDICAP

ART. 35 - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZI RIVOLTI AI PORTATORI DI HANDICAP

Pur nella diversità degli interventi necessari a rispondere a diversi bisogni dell’handicap, si ritiene opportuno prevedere una compartecipazione ai servizi.

Vengono **esclusi** dalla compartecipazione i seguenti servizi:

- spese inerenti alla frequenza della scuola speciale fino al compimento del 18° anno d’età, in quanto a totale carico dell’Ente competente per domicilio di soccorso;
- spese per il sostegno assistenziale e socio-educativo nelle scuole di ogni ordine e grado in quanto erogate nella misura prevista dalle leggi nazionali e regionali in materia, o sulla base di un programma individuale elaborato dai servizi;
- trasporto per la frequenza alla scuola speciale fino al 18° anno d’età;
- Servizi relativi al S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo)

Sono soggette a compartecipazione:

- spese relative alla frequenza a laboratori, corsi di formazione professionale etc. promossi e gestiti da strutture specialistiche, per i quali è prevista la compartecipazione dell’utente sulla base dei redditi dell’intero nucleo familiare e in relazione al costo del servizio erogato;
- spese relative al ricovero in Istituti e/o strutture protette, per le quali è prevista la compartecipazione dell’utente e dei parenti civilmente obbligati e viene applicato lo stesso parametro della compartecipazione per i ricoveri in Istituti assistenziali a favore degli anziani;
- spese di trasporto per la frequenza ai laboratori.

Per la determinazione della compartecipazione viene considerato il reddito del nucleo familiare e dei parenti civilmente obbligati calcolato sulla base della normativa vigente, in base alla tabella **allegato 1**.

I criteri di compartecipazione alle spese possono in via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze, essere modificati sulla base di un programma d’intervento elaborato dal Servizio Sociale.

ART. 36 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Non vengono concessi contributi economici ai sensi della Legge Regionale n. 51/93 ai singoli o nuclei familiari nei casi in cui il Comune intervenga in parte o in toto al pagamento di uno dei servizi di cui all’art. 36 del presente Regolamento.

Considerando la diversità degli interventi necessari a rispondere ai diversi bisogni dell’handicap, si ritiene comunque opportuno, in via eccezionale ed in rapporto a specifiche esigenze non contemplate nella normativa nazionale e regionale in materia, elaborare un piano di intervento.

PARTE 4^a

NORME FINALI

ART. 37 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente Regolamento potrà essere modificato e integrato automaticamente al fine di recepire normative e/o direttive che verranno emanate dallo Stato e/o dalla Regione successivamente all'approvazione del Regolamento stesso.

ART. 38 - AGGIORNAMENTO ALLEGATI

Annualmente la giunta comunale provvederà alla determinazione del costo dei vari servizi e all'aggiornamento dei limiti di reddito per i servizi agevolati.

FINE

Allegato 1

COMPARTECIPAZIONE SAD

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-------------|-----------------|
| ISEE COMPRESO TRA | € 0 | E | € 4.600,00 | SERVIZIO ESENTE |
| ISEE COMPRESO TRA | € 4.601,00 | E | € 7.000,00 | 10% |
| ISEE COMPRESO TRA | € 7.000,01 | E | € 9.000,00 | 20% |
| ISEE COMPRESO TRA | € 9.000,01 | E | € 11.000,00 | 40% |
| ISEE COMPRESO TRA | € 11.000,01 | E | € 13.000,00 | 60% |
| ISEE COMPRESO TRA | € 13.000,01 | E | € 16.000,00 | 80% |
| ISEE COMPRESO TRA | € 16.000,01 | E | € 19.000,00 | 90% |
| ISEE COMPRESO TRA | Oltre € 19.000,00 | | | 100% |

DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO ANNO 2005

Servizio assistenza domiciliare:

- costo orario di una unità CAT. B1 CCRL vigente al 01.01.2005,
compresi oneri riflessi € 14,88

Allegato 2

LIMITE ISEE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI

ANNO 2005

€ 10.500,00